

- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**

L'art. 13, comma 9-bis, del d.l. 201/2011 (nel testo modificato dal d.l. 102/2013, conv. in l. 28 ottobre 2013, n.124), dispone, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purchè non siano locati. L'esenzione dall'imposta decorre dalla data di fine lavori. Per fruire dell'esenzione, il soggetto passivo deve presentare al Comune di Fidenza la dichiarazione d'imposta, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

- **Terreni agricoli**

Com'è noto, in attuazione dell'art. 22, comma 2, del d.l. 66/2014, conv. in legge 89/2014, il legislatore ha ridefinito l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina.

Infatti, il d.l. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 34, dal 1° gennaio 2014, **ha assoggettato tutti i terreni agricoli** (anche non coltivati) situati nel territorio del comune di Fidenza **al pagamento dell'I.M.U.**

Pertanto **dal 1° gennaio 2014, TUTTI I TERRENI AGRICOLI** (anche non coltivati), situati nel TERRITORIO del COMUNE di FIDENZA **SONO SOGGETTI al PAGAMENTO dell' I.M.U.**

L'imposta dovuta si calcola determinando la base imponibile con il reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicando il risultato per il coefficiente 135. Se il proprietario è coltivatore diretto (Cd) o imprenditore agricolo professionale (Iap) ed è iscritto nella previdenza agricola, il predetto coefficiente da 135 si riduce a 75.

Si considerano agricoli anche i terreni compresi in zone edificabili, qualora almeno uno dei comproprietari conduca direttamente il terreno e sia iscritto nella relativa gestione previdenziale.

Per l'anno **2015**, sui terreni **posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti**, situati nei fogli catastali, che fino al 31 dicembre 2013 erano esenti dall'imposta (fogli dal 79 al 102 e, parzialmente esenti fogli 70, 75 e 78) **è applicata la detrazione di 200 euro.**

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale**

L'articolo unico, comma 708, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, con effetto dal 2014, **esclude, in via definitiva, i fabbricati rurali ad uso strumentale dall'IMU**, ossia i fabbricati "necessari" allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, destinati a: protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte necessarie per la

coltivazione e l'allevamento, l'allevamento e ricovero degli animali, agriturismo, uso di ufficio dell'azienda agricola, manipolazione e trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione di prodotti agricoli, ecc.

- **Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.)**

L'articolo 9 bis del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, ha abrogato le previgenti disposizioni che consentivano al Comune di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E..

A decorrere dal 1° gennaio 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), **già pensionati nei rispettivi paesi esteri di residenza**, purché non risulti locata o data in comodato d'uso.